

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3738 Anno 2016

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 25/02/2016

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Cron. *Sto*

Rep. *C.I.*

sul ricorso 12055-2014 proposto da:

Ud. 04/12/2015

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO

PU

D'ALBA S.C. in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione Rag. PIERGIORGIO

MANSANTA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

2015

rappresentata e difesa dall'avvocato UBALDO

2428

SASSAROLI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

- **ricorrente** -

contro



KORG ITALY S.P.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. FRANCESCO CASTAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1 presso lo studio dell'avvocato RODOLFO MAZZEI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

BALDESCHI GUGLIEMI BALLEANI GIOVANNI, CARILO CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1688/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 15/11/2013, R.G.N. 81/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato UBALDO SASSAROLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;



Svolgimento del processo

§ 1. – All'esito dell'espropriazione presso terzi intentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba nei confronti del debitore Giovanni Baldeschi Guglielmi Balleani e dei suoi debitori Korg Italy spa e Cassa di Risparmio di Loreto spa, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Ancona – sez. dist. di Osimo assegnò (con ordinanza 8.1.13) al precedente l'intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolumenti per l'attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e di componente del Consiglio di amministrazione della seconda; ma il debitore propose opposizione agli atti esecutivi, contestando tra l'altro, per quel che qui rileva, la qualificazione della sua attività, che sostenne doversi ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale.

L'opposizione fu accolta dal tribunale di Ancona, che qualificò l'attività del consigliere di amministrazione come lavoro parasubordinato, la sussunse entro l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e, applicando i principi di Cass. 685/12, qualificò impignorabili oltre il limite del quinto i relativi compensi e – prima di compensare integralmente le spese di lite – provvide a revocare direttamente l'ordinanza di assegnazione impugnata e, singolarmente procedendo anche in rescissorio, limitò l'assegnazione ad un quinto di quanto i terzi pignorati avevano accantonato – "con conseguente ripartizione delle somme eccedenti eventualmente *medio tempore* incassate dalla creditrice" – e degli altri emolumenti "dovuti e debendi dai terzi pignorati" al debitore "a far data dalla data di notifica del pignoramento e sino alla concorrenza del credito".

Per la cassazione di tale sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. all'udienza del 15.11.13 (con il n. 1688), ricorre oggi, affidandosi a cinque motivi, la creditrice Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba s.c.; resiste con controricorso la Korg Italy spa, illustrandolo con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. e depositata documentazione sul completamento della notifica di quello.

Motivi della decisione

§ 2. – Sono articolate cinque motivi di doglianza:

- un primo, con cui la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 618 c.p.c. e art. 186 disp. att. c.p.c. per vizio



di costituzione del giudice (art. 360, n. 4 c.p.c.)": cui la controricorrente ribatte che la violazione dell'art. 186-*bis* disp. att. cod. proc. civ. rileverebbe solo quale causa di ricusazione, sicché, una volta non fatta valere in quanto tale, nessuna causa di nullità della sentenza resa dal giudice si produrrebbe;

- un secondo, con cui la ricorrente si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e 183 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. in violazione del diritto di difesa (art. 360, n. 4 c.p.c.)": cui la controricorrente replica che nessun termine era stato chiesto ai sensi dell'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e che comunque erano stati concessi quelli per deposito di note conclusive e repliche;

- un terzo ed un quarto, con cui la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 5, c.p.c.) per omesso accertamento della parasubordinazione in concreto" e poi "violazione e falsa applicazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e art. 2380 bis c.c. in relazione alla qualifica parasubordinata dell'attività di amministratore di società di capitali (art. 360, n. 3, c.p.c.)": ai quali la controricorrente replica invocando la giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione già in astratto della prestazione dell'amministratore di società di capitali come continuativa, coordinata e prevalentemente personale, come tale ricondotta all'ambito della parasubordinazione, per poi soffermarsi sulle ragioni della natura parasubordinata del rapporto, messe in luce da quello che prospetta come più recente orientamento di legittimità, nonché sull'impignorabilità dei compensi per l'estensione al settore privato del principio sancito per quello pubblico dall'art. 52, co. 3, del d.P.R. n. 180/50;

- un quinto motivo, con cui la ricorrente adduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. e art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alle ipotesi di attività parasubordinate (art. 360, n. 3, c.p.c.)": argomenti cui la controricorrente oppone la tesi dell'estensione dei limiti di pignorabilità dell'art. 545 cod. proc. civ. ai compensi dei lavoratori parasubordinati, elaborata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.

§ 3. - Va premesso che correttamente il debitore, dopo avere a verbale di udienza contestato la pignorabilità del credito verso il terzo suo debitore (stando a quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza qui



gravata), ha poi impugnato – ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. – l’ordinanza del giudice dell’esecuzione assunta immediatamente dopo sull’istanza di assegnazione del credito, senza alcun provvedimento sulle sue contestazioni, in astratto qualificabili come motivi di opposizione ad esecuzione: se è vero che l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. è sempre impugnabile soltanto per vizi suoi propri (Cass. 6 maggio 2015, n. 9011; Cass. 9 marzo 2011, n. 5529; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, ove ulteriori richiami), questa Corte ha pure stabilito che altra scelta non avrebbe rispetto all’impugnazione dell’ordinanza stessa il debitore che abbia già formulato le sue doglianze subito prima, senza che il giudice le abbia prese in alcuna considerazione accogliendo l’istanza ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. (Cass. 31 agosto 2011, n. 17878, sia pure in un caso in cui l’opposizione ad esecuzione sull’impignorabilità era stata perfino formalizzata dal debitore con iscrizione a ruolo).



§ 4. – Va ancora premesso che non vi è doglianza specifica sulla piena equiparazione, ai fini della gravata decisione, dei compensi od emolumenti spettanti all’amministratore della società di capitali (carica pacificamente ricoperta dal debitore in seno all’organizzazione dell’odierna controricorrente) e di quelli spettanti al semplice componente di un consiglio di amministrazione (carica, altrettanto pacificamente, ricoperta dal debitore in seno alla Cassa di Risparmio di Loreto): tale differenziazione non è quindi possibile in questa sede, esulando dal *thema decidendum* determinato dalla concreta condotta delle parti e, soprattutto, del creditore, unico interessato a farla valere.

§ 5. – Ritiene il Collegio che, ove i motivi primo e quinto possano trovare soluzione alla stregua dei precedenti di questa Corte (rispettivamente, circa l’irrilevanza delle incompatibilità del giudice in mancanza di formale ricsuzione – Cass. 12 maggio 2015, nn. 9573 e 9574; Cass. 28 ottobre 2014, n. 22854 – o di estensione del regime di limitata pignorabilità previsto dall’art. 545 cod. proc. civ. alle ipotesi di parasubordinazione, secondo Cass. 18 gennaio 2012, n. 685) ed il secondo alla luce dell’evidente avvenuta concessione di termini a difesa a ritroso in grado di tutelare adeguatamente i diritti delle parti, i rimanenti motivi terzo e quarto involgono una questione di massima di particolare importanza: e, cioè, quella della natura del rapporto tra società di capitali





e loro amministratori ai fini della qualificazione dei compensi od emolumenti e dell'estensione o meno a questi ultimi dei limiti o benefici di impignorabilità previsti per gli stipendi dall'art. 545 cod. proc. civ.

§ 6. – La natura eccezionale di tale ultima norma è, in primo luogo, da escludere, perché, se è vero che essa deroga al principio della generale illimitata responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 cod. civ., la nozione stessa di stipendio va adeguatamente riferita a tutte le prestazioni connotate da analoga corrispettività con la prestazione di attività lavorative considerate degne di eguale tutela processuale in ragione di una tendenziale preponderanza di forza contrattuale di una delle parti sull'altra e della destinazione del corrispettivo – di norma – al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del lavoratore, come appunto avviene – per la vista scelta legislativa – per i casi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.

Al riguardo, i precedenti in cui si è esclusa un'interpretazione estensiva dell'art. 545 cod. proc. civ., pure adottati dalla ricorrente, non sono conferenti: Cass. 7 febbraio 2008, n. 2939 e Cass. 7 febbraio 2007, n. 2719, perché riferite all'inesistenza dell'art. 545 cod. proc. civ. alla procedura concorsuale, ma esclusivamente in quanto risulta applicabile la norma speciale dell'art. 46 legge fall.; Cass. 20 febbraio 2007, n. 3964, perché riferita all'insussistenza di un vincolo di indisponibilità su somme pignorate per accantonamenti per trattamenti di fine rapporto di dipendenti, che, a stretto rigore, emolumenti o stipendi non sono.

È piuttosto vero che la *ratio* dell'impignorabilità in esame stava, almeno in origine e prima del mutato assetto giuslavoristico a partire dall'inizio del millennio ed in continua evoluzione, nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico, una volta ricollegata all'acquisita corrispondenza dello stipendio e del salario, quale remunerazione del lavoro subordinato, alla principale fonte di reddito e quindi di sostentamento del soggetto che mette a disposizione della controparte, con caratteri di continuità e stabilità, la propria energia lavorativa quale sostanziale unica o preponderante risorsa per conseguire i mezzi di un'esistenza libera e dignitosa.

§ 7. – Tanto rende decisivo – derivando dalla decisione nel primo senso l'estensione dei limiti di pignorabilità e da quella opposta



l'esclusione di questi - stabilire se gli emolumenti o compensi o remunerazioni degli amministratori di società di capitali vadano ricondotti al corrispettivo di un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., ovvero di altro tipo di rapporto, quale un contratto di lavoro autonomo o di opera professionale, ontologicamente differente rispetto non solo alla subordinazione, ma anche alla parasubordinazione: ma al riguardo non può farsi a meno di rilevare un irrisolto conflitto in seno alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Milita a favore della qualificazione di parasubordinazione, prima fra tutte, la solenne affermazione (fin da Cass. Sez. Un., 14 dicembre 1994, n. 10680) del carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale della prestazione dell'amministratore quale fondamento della sua qualificazione come parasubordinazione, confermata, anche di recente e tra le altre, da: Cass. 20 febbraio 2009, n. 4261; Cass., ord. 2 luglio 2013, n. 16494; Cass. 27 febbraio 2014, n. 4769 (che precisa però non essere privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. il credito dell'amministratore per i compensi od emolumenti).

A suffragio dell'opposta soluzione, che esclude ogni vincolo di subordinazione o parasubordinazione, vi è l'affermazione della natura di contratto autonomo (Cass. 1 aprile 2009, n. 7961, sia pure riferito alla peculiarità della società cooperativa; Cass. 13 novembre 2012, n. 19714), ovvero della possibilità di un diverso atteggiarsi del singolo rapporto in concreto, a seconda dell'esclusività o meno del potere di gestione dell'amministratore (Cass., ord. 23 maggio 2014, n. 11448), od ancora la più recente affermazione della natura di rapporto "di società" (Cass. 17 ottobre 2014, n. 22046; Cass., ord. 9 luglio 2015, n. 14369), diverso e distinto peraltro da un rapporto di prestazione d'opera, intellettuale o meno.

§ 8. - In questo frangente, comunque, a prescindere dalla persistenza o meno dell'attualità del contrasto, neppure può escludersi che la qualificazione del rapporto tra società di capitali e suo amministratore quale rapporto di parasubordinazione o, al contrario, di lavoro autonomo o d'opera intellettuale o comunque estraneo a tale ambito, per le sue conseguenze quanto all'estensione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti o compensi già previsti per le ipotesi di stipendi di lavoratori subordinati, integri una questione di massima di

particolare importanza, per le ricadute pratiche delle scelte in un contesto caratterizzato dalla crescente propagazione dell'assimilazione, in ordine se non altro alle tutele accordate, del lavoro autonomo – ed a maggior ragione di quello parasubordinato – e di quello subordinato.

§ 9. – Stima il Collegio che ricorrano le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione all'interesse alla risoluzione della questione di massima, che può qualificarsi di particolare importanza, appena riassunta, ovvero del contrasto in ordine al suo presupposto di qualificazione del rapporto tra società di capitale e suo amministratore.

P. Q. M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 4 dicembre 2015.